

**Maria Teresa
Lavieri**

CN = Lavieri Maria
Teresa
C = IT



DIPARTIMENTO PRESIDENZA

VIA VINCENZO VERRASTRO, 4 - 85100 POTENZA

REGIONE BASILICATA

POTENZA,
PROT. N.

12 MAR 2020
44 257/11A2

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali
Ai Dirigenti regionali
Ai dipendenti regionali
Al Direttore Generale dell'ALSIA
(per i dipendenti regionali)
Al Direttore Generale dell'ARLAB
(per i dipendenti dei Centri per l'Impiego)

e p.c.

Al Presidente della Regione
Al Capo di Gabinetto
Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Dirigente Generale del Consiglio Regionale

LORO SEDI

Oggetto: ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza del COVID-19

Richiamato il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, il comma 6 dell'art. 1, il quale recita:
"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza."

Richiamato, altresì, il DPCM dell'8 marzo 2020 e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lettera e), il quale testualmente recita: *"si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);"*
- l'articolo 2, comma 1, lettera r), che testualmente recita: *"la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;"*



Ai fini dell'applicazione delle misure emanate per fronteggiare l'emergenza del COVID-19, si forniscono di seguito ulteriori disposizioni operative, alla luce del DPCM 11 marzo 2020.

Le disposizioni contenute nella circolare della Direzione Generale della Presidenza prot. 41112 del 6 marzo 2020, sono prorogate fino al 3 aprile 2020 e trovano applicazione, alla luce di quanto stabilito dal DPCM 11 marzo 2020, nei confronti di tutti i dipendenti regionali, con esclusione di quelli impegnati nelle *"attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza"* e nelle attività individuate quali *"indifferibili da rendere in presenza"*, già indicate nella sopra citata circolare (protocollo, centralino telefonico, front-office), nonché di ulteriori attività eventualmente individuate dal Capo di Gabinetto, per gli Uffici di diretta collaborazione, e da ciascuna Direzione Generale, per il proprio Dipartimento.

La misura del lavoro agile, applicabile, come indicato nel richiamato DPCM 11 marzo 2020, alla quasi totalità dei dipendenti, va comunque coniugata, compatibilmente con le necessità di gestione dell'attività lavorativa, con la raccomandazione, confermata nel DPCM 11 marzo 2020, mediante il richiamo all'art. 1, comma 1, lettera e), del DPCM 8 marzo 2020, *di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario.*

Nell'esercizio dei poteri di gestione del personale assegnato, per il tempo necessario che intercorre tra la richiesta di lavoro agile del dipendente alla implementazione sulle rispettive stazioni di lavoro dei dispositivi occorrenti per lo svolgimento delle attività, i dirigenti disporranno quindi il collocamento in ferie d'ufficio dei lavoratori. Tale opzione assume i caratteri della doverosità nei confronti di quei lavoratori che abbiano ancora residui di ferie maturate negli anni precedenti e non godute nei termini fissati dal CCNL e dalla legge.

Il Dirigente Generale
Maria Teresa Lavieri